



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEDE DI ROMA

RICORSO

CON CONTESTUALE RICHIESTA DI SOSPENSIVA EX ART. 55 C.P.A E DI MISURE  
CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A

Per: **Larusso Maria** nata a Napoli il 10.11.1975, c.f. LRSMRA75S50F839L, rapp.ta e difesa  
dall'Avv. Ferdinando Gelo (Fax 081/9639753; Pec:  
ferdinandogelo@avvocatinapoli.legalmail.it) come da procura in calce al presente atto, con  
domicilio eletto in Roma, salita S. Nicola da Tolentino n. 1/B presso l'Avv. Domenico Naso.

Contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t.  
Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del rapp.te legale p.t. entrambi  
domiciliati ope legis in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello  
stato.

Nonché nei confronti di

Garofalo Francesca residente in Napoli alla Via Pianura Marano n. 16, CAP 80126

controinteressata

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

1. Del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania prot. n. AOODRCA Uff. Dir. 519 /U del 10.01.2013 con il quale veniva approvato e pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso, indetto con DDG n. 82 del 24.09.2012, nella parte in cui non include la ricorrente.
2. Del provvedimento di estremi e data ignoti con il quale la ricorrente è stata esclusa dalle prove scritte del concorso di cui al DDG n. 82 del 24 settembre 2012, per non aver superato la prova preselettiva.
3. Degli atti e provvedimenti di estremi ignoti con i quali, in occasione dello svolgimento della prova preselettiva tenutasi il 17.12.2012, turno delle ore 17:30, il Comitato di vigilanza dell'Istituto Tecnico "Renato Elia" di Castellammare di Stabia, a fronte dell'improvvisa interruzione dell'energia elettrica e dello spegnimento di 13 postazioni informatiche ad appena 10 minuti dal termine della prova, ne disponeva la ripetizione immediata con somministrazione ai candidati di un nuovo questionario, anziché il rinvio della prova alla giornata successiva, ovvero il recupero della prova sino a quel momento svolta.
4. Del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale del Personale Scolastico n. 82/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 25.09.2012, con il quale sono stati indetti su base regionale, i concorsi finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole

dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, nella parte in cui, all'art. 5, prevede che la prova preselettiva sia superata con il punteggio minimo di 35,00/50,00 anziché di 30,00/50,00.

Nonché per concessione DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 c.p.a.

#### PREMESSO

1. Che, con Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Direttore Generale del Personale Scolastico n. 82/2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25.09.2012, sono stati indetti su base regionale, i concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015.
2. Che, la ricorrente inoltrava rituale domanda di partecipazione al concorso per i posti di scuola primaria e dell'infanzia banditi nella regione Campania.
3. Che, con avviso del 28.11.2012, il Ministero dell'Istruzione diramava il calendario delle prove preselettive che si sarebbero tenute nei giorni 17 e 18 dicembre 2012, presso varie sedi scolastiche e secondo diversi turni.
4. Che, la ricorrente veniva convocata a sostenere la prova preselettiva il 17 dicembre 2012 nella sessione programmata per le ore 17:30 presso l'Istituto Tecnico Industriale "Elia" di Castellammare di Stabia.
5. Che, la suddetta prova consisteva in un test computer based, articolato in 50 quesiti a risposta multipla, generato causalmente dalla postazione informatica assegnata a ciascun candidato.
6. Che, nello specifico, l'art. 5 del Bando disponeva: *"La prova ha la durata di 50 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. 5. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data vale 0 punti e la risposta errata vale - 0,5 punti. Il risultato della prova è immediatamente visualizzato sulla postazione del candidato. 6. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50."*
7. Che, come riportato nel verbale redatto dal comitato di vigilanza dell'Istituto "Elia" di Castellammare di Stabia, la prova aveva inizio alle ore 17:40 circa.
8. Che, dopo 40 minuti dall'inizio della prova, alle ore 18:20 circa, si verificava un'interruzione della linea elettrica per ben due volte, che comportava lo spegnimento



di 13 postazioni (nn.2, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 22, 23 e 24), tra cui quella assegnata alla ricorrente (postazione n. 14).

9. Che, ciò comportava la perdita di tutti i dati relativi alle prove in corso di svolgimento con impossibilità di recuperare sia le domande somministrate che le risposte date da ciascun candidato, atteso che l'acquisizione definitiva delle risposte da parte del sistema informatico era prevista solo al termine dei 50 minuti a disposizione dei candidati.
10. Che, il Dirigente Scolastico, dopo aver contattato l'unità di crisi del USR, disponeva l'immediata ripetizione della prova nei confronti dei candidati, tra cui la ricorrente, le cui postazioni erano state interessate dal citato inconveniente.
11. Che, ai candidati non era stata prospettata altra possibilità che la ripetizione immediata della prova, sebbene l'indomani fossero previste ulteriori sessioni nelle medesima scuola ed in altre scuole e pur avendo predisposto l'U.S.R. alcuni laboratori di riserva per i candidati non inseriti negli appositi elenchi, ma beneficiari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli.
12. Che, pertanto, la ricorrente ricominciava la prova alle ore 18:45, con un nuovo questionario – differente da quello andato perduto per l'interruzione di energia elettrica - generato in modo casuale dalla postazione informatica assegnatale.
13. Che, la prova terminava per la ricorrente allo scadere dei 50 minuti previsti, alle ore 19:35, mentre le operazioni di upload della prova e visualizzazione dell'esito venivano completate alle ore 19:50, dovendosi attendere l'extra time (15 minuti) concesso ad un candidato con disabilità.
14. Che, la ricorrente concludeva la prova con il punteggio di 32,50, avendo totalizzato 36 risposte esatte, 7 risposte non date e 7 risposte errate.
15. Che, pertanto, la dott.ssa Larusso non è stata inclusa negli elenchi degli ammessi alle prove scritte pubblicati dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania con decreto prot. n. AOODRCA Uff. Dir. 519 /U del 10.01.2013.

Tanto premesso s'impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti

#### MOTIVI

#### **1 – Eccesso di potere per disparità di trattamento ed irragionevolezza; Violazione art. 3**

##### **Cost.**

La mancata ammissione della ricorrente alle prove scritte del concorso di cui è causa è viziata da eccesso di potere e violazione del principio di uguaglianza, con riferimento alla decisione assunta dal Comitato di vigilanza istituito presso l'Istituto Tecnico Industriale "Renato Elia" di Castellammare di Stabia - a fronte dell'improvvisa interruzione dell'energia elettrica e del conseguente spegnimento di 13 postazioni informatiche con perdita dei relativi dati ed a pochi

minuti dallo scadere del termine della prova - di far ripetere immediatamente la prova ai candidati le cui postazioni si erano spente, somministrando loro un nuovo questionario del tutto differente da quello precedentemente svolto ed andato perduto.

Infatti, tale decisione ha notevolmente penalizzato la ricorrente: in particolare, la ripetizione immediata della prova, a distanza di poche decine di minuti dall'interruzione dell'energia elettrica, ha comportato che la Dott.ssa Larusso, diversamente da tutti gli altri candidati non incorsi nel medesimo problema, abbia dovuto sostenere una prova articolata, non su 50 quesiti come previsto dal bando, bensì su 100 quesiti (50 + 50), di cui, tuttavia, solo i secondi 50 hanno concorso a determinare il punteggio utile ai fini del superamento della prova.

Sotto questo profilo, è utile annotare come l'interruzione della linea elettrica sia intervenuta dopo 40 minuti dall'inizio della prova, quando ormai il tempo a disposizione (50 minuti) era prossimo a terminare. Parimenti, si deve sottolineare come, all'atto della ripetizione della prova, la postazione informatica assegnata alla ricorrente avesse generato casualmente una batteria di domande diversa da quella precedente.

In tal modo, alla ricorrente è stato richiesto un impegno supplementare, non imposto agli altri candidati, il che ha profondamente condizionato lo svolgimento della prova medesima.

È palese, infatti, che la lucidità e la freschezza delle energie mentali, essenziali per la soluzione dei quesiti di logica e comprensione del testo (36 su 50), risultavano compromesse dallo sforzo profuso per rispondere ai quesiti del primo questionario, poi perduto a causa dell'improvvisa interruzione dell'energia elettrica.

Indi, non si può dubitare che la ripetizione immediata della prova abbia comportato, nei confronti dei candidati chiamati a risolvere una nuova batteria di quesiti, condizioni di stress psico-fisico più svantaggiose rispetto agli altri aspiranti.

In tal senso, è rilevante annotare come, in occasione della ripetizione della prova, la ricorrente non sia riuscita a rispondere a 7 quesiti; il che è da imputare, verosimilmente, al fatto che le energie profuse per rispondere al primo questionario, avevano reso più gravosa la soluzione di un'ulteriore batteria di 50 domande.

In altri termini, la stanchezza accumulata a causa del dispendio di energie impiegate nel primo questionario ha fatto sì che, nel ripetere la prova, l'interessata abbia dovuto impiegare più tempo per rispondere a ciascun quesito, finendo con l'esaurire il tempo massimo senza riuscire a dare risposta a 7 quesiti. Sotto questo profilo, non appare irrilevante lo stato di salute della ricorrente, affetta da diabete di tipo 1, la quale aveva programmato le proprie cure quotidiane in modo da non risentire degli effetti della malattia nel lasso temporale per il quale era stata programmata la prova che avrebbe dovuto concludersi al più tardi alle 18 e 30.



Indi, le determinazioni assunte dal Comitato di vigilanza non hanno consentito all'interessata di svolgere la prova preselettiva in condizioni di parità rispetto agli altri aspiranti, compromettendo gravemente le sue chances di superare la prova .

A ciò bisogna aggiungere come l'operato della P.A., sia affetto da illogicità ed irragionevolezza, atteso che, nel caso di specie, non essendo stato possibile recuperare la prova svolta prima dell'interruzione della elettricità (ciò in quanto le domande vengono generate di volta in volta in modo casuale), sarebbe stato ben più ragionevole far ripetere la prova il giorno successivo (18 dicembre, giorno in cui era comunque previsto che si svolgessero per altri candidati ulteriori sessioni della stessa prova preselettiva), prevedendo una sessione supplementare ovvero distribuendo i candidati interessati dallo spegnimento del computer nelle sessioni già calendarizzate. Oltretutto, lo stesso Ufficio Scolastico Regionale aveva predisposto dei laboratori di riserva per i candidati non inseriti negli appositi elenchi, ma beneficiari di ordinanze o decreti cautelari di ammissione alle prove.

In definitiva, i vizi da cui risultano affette le determinazioni assunte dalla P.a. in ordine alla immediata ripetizione della prova, avendo inciso negativamente sull'esito finale della stessa— con particolare riferimento ai 7 quesiti cui la ricorrente non è riuscita a dare risposta —, comportano l'illegittimità della conseguente esclusione della ricorrente dalla prova scritta.

## **2 – Illegittimità dell'art. 5 del Bando concorso per Violazione dell'art. 400 comma 11 del d.lgs. 297/1994; Illegittimità derivata dell'esclusione dalla prova scritta.**

L'esclusione della ricorrente dagli ammessi dalla prova scritta del concorso per cui è causa è affetta da illegittimità derivata, quale riflesso dei vizi da cui risulta affetto il Bando di Concorso nella parte in cui prevede, all'art. 5 , che la prova preselettiva sia superata con il punteggio minimo di 35,00/50,00 anziché di 30,00/50,00.

Segnatamente, la citata clausola del bando di concorso si pone in contrasto con il disposto di cui all'art. 400 del d.lgs. 297/1994 ove prevede che: *"l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva."*

Tale disposizione fissa il punteggio minimo da conseguire, per il passaggio da una prova all'altra del concorso per posti di docente nella scuola pubblica, nel voto esprimibile di 6/10 che, nel caso de quo rimanda al punteggio di 30/50.

Pertanto, la dott.ssa Larusso, avendo ottenuto alla prova preselettiva punti 32,50 ed avendo comunque risposto esattamente a 36 domande su 50, ha comunque conseguito un punteggio superiore a 30/50, sufficiente ai fini del passaggio alla successiva prova scritta.



Quanto al fumus boni juris si rimanda a quanto dedotto nei motivi d'impugnazione.

Quanto al periculum in mora si evidenzia come i provvedimenti impugnati pregiudichino in modo grave ed irrimediabile la possibilità per la ricorrente di partecipare al concorso. A ciò si aggiunga che, allo stato attuale, il concorso de quo costituisce l'unica chance di accesso stabile all'insegnamento. Pertanto, essendo imminente lo svolgimento delle prove scritte, sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, che si svolgeranno nei giorni 11 e 12 febbraio 2013 - come da avviso diramato dal MIUR il 10.01.2013 - è indispensabile che la ricorrente sia ammessa con riserva a partecipare alla prova scritta.

#### ISTANZA Ex Art. 56 C.P.A.

Come appena evidenziato, con avviso pubblicato il 10.01.2013, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha pubblicato le date delle prove scritte del concorso relativo alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria, per i giorni del 11.02.2013 e del 12.02.2013. Ebbene, l'art. 55 comma 5 c.p.a. prevede che: *"Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso."*

Indi, nel caso di specie, la prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento della notifica sarebbe comunque successiva alla data di svolgimento delle prove scritte. Ne consegue che l'imminente svolgimento delle prove integra una condizione di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire di dilazionare la decisione sull'istanza cautelare neppure fino alla data della camera di consiglio che verosimilmente dovrebbe essere fissata in data posteriore al 11.02.2013. Pertanto, appare indispensabile l'adozione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 c.p.a. . Nello specifico la misura cautelare più idonea a salvaguardare le ragioni della ricorrente è da identificarsi nell'ammissione della stessa, sia pur con riserva, alle prove scritte che si terranno i giorni 11.02.2013 (scuola dell'infanzia) e 12.02.2013 (scuola primaria).

#### CONCLUSIONI

##### In via d'urgenza ex art. 56 c.p.a.

Voglia l'ill.mo Presidente del TAR adito:

- Ordinare alla P.A. di ammettere con riserva la ricorrente a sostenere le prove scritte del concorso di cui è causa, che si terranno nei giorni 11.02.2013 e 12.02.2013.

##### In via cautelare:

Voglia l'ill.mo TAR adito in composizione collegiale

- Suspendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, e, per l'effetto, ordinare alla P.a. di ammettere la ricorrente con riserva a partecipare alla prova scritta del concorso per i posti di scuola primaria e dell'infanzia banditi per la Regione Campania.

### Nel merito

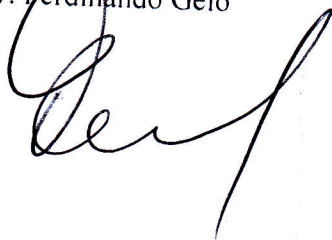
Voglia l'ill.mo TAR adito in composizione collegiale

- Annullare gli atti e i provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe; Il tutto con vittoria di spese di lite.

Si dichiara che il presente giudizio è esente da contributo unificato, atteso che si tratta di controversia in tema di concorso per pubblico impiego (vedi lett. E.2 della Circolare del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa del 18.10.2011) ed avendo la ricorrente autocertificato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 76 e 79 del d.p.r. 115/2002, ed 'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché ai sensi dell'art. 13 comma 6 bis del d.p.r. 115/2002 come modificato dal Decreto legge n. 98/2011, di essere titolare di un reddito imponibile ai fini irpef, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del TU 115/2002.

Pozzuoli li 22.01.2013

Avv. Ferdinando Gelo



### Procura Speciale

Delego l'Avv. Ferdinando Gelo a rappresentarmi e difendermi, nel presente atto ed in ogni fase e grado del relativo procedimento, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresi quelli di transigere, rinunciare, incassare somme e rilasciare quietanze, proporre motivi aggiunti, nonché quella di farsi sostituire. Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/1996 e successive modifiche di essere informato che i miei dati personali saranno utilizzati ai soli fini del predetto incarico e presto il mio consenso al loro trattamento, anche attraverso sistemi elettronici ed informatici. Dichiaro altresì di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato. Eleggo domicilio presso il suo studio in Pozzuoli alla Traversa Maroder n. 3

Pozzuoli li



Marie Lerum

(IL RICORRENTE)

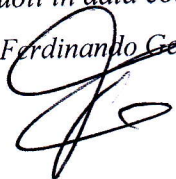
Procuratore Generale  
Gelo



Relata di notifica

Io sottoscritto avvocato Ferdinando Gelo in base alla legge 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Napoli del 04.06.2009 n. 183, previa iscrizione al nr. 45 del mio registro cronologico, ho notificato per conto di Larusso Maria il sueseteso ricorso al TAR Lazio Sede di Roma al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. domiciliato ope legis in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. 76397925156-4 spedita dall'Ufficio Postale di Pozzuoli in data corrispondente a quella del timbro postale.

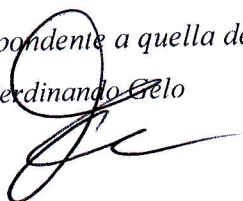
Avv. Ferdinando Gelo



Relata di notifica

Io sottoscritto avvocato Ferdinando Gelo in base alla legge 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Napoli del 04.06.2009 n. 183, previa iscrizione al nr. 46 del mio registro cronologico, ho notificato per conto di Larusso Maria il sueseteso ricorso al TAR Lazio Sede di Roma al Ufficio Scolastico Regionale della Campania in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ope legis in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. 76397925155-1 spedita dall'Ufficio Postale di Pozzuoli in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Ferdinando Gelo



Relata di notifica

Io sottoscritto avvocato Ferdinando Gelo in base alla legge 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Napoli del 04.06.2009 n. 183, previa iscrizione al nr. 47 del mio registro cronologico, ho notificato per conto di Larusso Maria il sueseteso ricorso al TAR Lazio Sede di Roma al **Garofalo Francesca residente in Napoli alla Via Pianura Marano n. 16, CAP 80126**, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. 76397925154-0 spedita dall'Ufficio Postale di Pozzuoli in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Ferdinando Gelo

